



COMUNE DI SEDRINA
PROVINCIA DI BERGAMO

**REGOLAMENTO
DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE**

Approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 29.11.2012
pubblicata all'albo Pretorio dal 10.01.2013 al 25.01.2013 – n. 11/2013 Reg. Albo
Pubblicato per ulteriori 15 giorni dal 23.01.2013 al 07.02.2013 – n. 77/2013 Reg. Albo
ai sensi dell'art. 76 – c. 3 – dello Statuto Comunale

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

NORME PRELIMINARI

ARTICOLO 1

Oggetto

Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265 e al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285, nonché della L.R. n.33 del 30.12.2009 e del regolamento regionale attuativo n. 6 del 09 novembre 2004, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito Comunale, relativi alla Polizia mortuaria, intendendosi per tali, quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero di Sedrina e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura, nonché sulla loro vigilanza, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ARTICOLO 2

Competenze

Le funzioni di Polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di Governo e autorità sanitaria locale.

I servizi inerenti alla Polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 113 e seguenti del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Sanitaria Locale (ASL).

In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'articolo 48 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267.

Spettano al Responsabile di Servizio, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, nonché ai sensi dei principi generali contenuti nel Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno che la Legge, lo Statuto e il presente Regolamento non riservino agli organi di governo del Comune, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Per i servizi di Polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli articoli 113 e seguenti del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e Regolamenti, o dal foglio di norme e di condizioni in caso di concessione.

ARTICOLO 3

Responsabilità

Il Comune cura che all'interno del Cimitero di Sedrina siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio o per l'uso improprio o imprudente di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal libro IV, titolo IX del codice civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.

ARTICOLO 4

Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla Legge e specificati dal Regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- ❖ il servizio di osservazione dei cadaveri;
- ❖ il trasporto funebre nell'ambito del Comune nei casi specificati dal titolo II;
- ❖ il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, secondo quanto specificato al successivo articolo 18, sempre che non vi siano persone, enti od istituzioni che se ne facciano carico;

Sono pure gratuiti il recupero e relativo trasporto delle salme di persone morte in solitudine o in luoghi inadatti, o morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in altro luogo pubblico aperto al pubblico, con le modalità previste dal successivo art. 81, purché residenti nel Comune di Sedrina e la loro famiglia versati in stato di indigenza.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal Comune, allegate per comodità in coda al presente regolamento.

Per il servizio di cremazione, di inumazione in campo comune, di esumazione ordinaria si richiama in particolare quanto disposto dalla Legge 28 febbraio 2001 n.26 all'art. 1 comma 7 bis.

CAPO II

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE, ACCERTAMENTI NECROSCOPICI

ARTICOLO 5

Dichiarazione di morte

La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile, e comunque non oltre le ventiquattro ore dal decesso, all'ufficio di Stato Civile.

La dichiarazione deve essere fatta dal coniuge, un parente o affine o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.

Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti.

La dichiarazione è fatta con apposito modulo, contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dall'Ufficiale di Stato Civile incaricato.

I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività, sono notificati con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione.

ARTICOLO 6

Denuncia della causa di morte

Il medico curante deve effettuare al più presto, e comunque non oltre le ventiquattro ore, la denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dall'Azienda Sanitaria locale.

Tale scheda ha finalità sanitario - statistico; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.

Nel caso di morte senza assistenza medica ma con conoscenza da parte del medico curante del decorso della malattia, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.

L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto dagli articoli 39 e 45 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui al D.Lgs. 17 marzo 1995 n.230.

Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività il competente servizio della ASL dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.

Presso l'Azienda Sanitaria locale viene tenuto un registro recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

ARTICOLO 7

Accertamenti necroscopici

Salvo il caso in cui la morte sia accertata da Sanitario designato dall'Autorità Giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo, da effettuarsi, entro 24 ore dal decesso, salvi maggiori o minori termini di cui al successivo articolo 10. Essa ha per oggetto l'accertamento della morte.

In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla competente Azienda Sanitaria Locale.

Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in Istituti ospedalieri ed in strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, sono svolte dal Direttore sanitario o da suo delegato; al Sindaco vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.

ARTICOLO 8

Referto all'Autorità Giudiziaria

Il Sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria, ai sensi degli articoli 365 del Codice Penale e 334 del Codice di Procedura Penale.

In tali casi a questa Autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

Parimenti il Sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne dà immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.

ARTICOLO 9

Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco, anche tramite il Responsabile dei Servizi Cimiteriali, che a sua volta, ne deve dare tempestiva comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda Sanitaria Locale. Inoltre l'Azienda Sanitaria Locale deve provvedere ad esaminare quanto rinvenuto, relazionando alla Autorità Giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

CAPO III

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI ED AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

ARTICOLO 10

Termini di osservazione

Fino a ventiquattro ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato o cremato.

Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento; nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del D.P.R. 285/1990 e dal decreto del Ministero della sanità 22 giugno 1994, n.582; nei casi di malattia infettiva - diffusiva o iniziata putrefazione; ed infine, quando ricorrano speciali ragioni, su proposta al Sindaco da parte del competente servizio della ASL.

E' invece da protrarre fino a quarantotto ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come predetto.

ARTICOLO 11

Modalità di osservazione

Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari se a domicilio, e da parte del personale addetto se in locali di osservazione di cui all'articolo 12, anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.

Per i deceduti in seguito a malattia infettiva - diffusiva, il competente servizio della ASL prescrive le speciali misure cautelative.

ARTICOLO 12

Depositi di Osservazione ed Obitori

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.

L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salme di cui all'articolo 4, o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal competente servizio dell'ASL.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

ARTICOLO 13

Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento

Salvo il nulla osta di cui all'articolo 8, la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dalla autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di Stato Civile e di Polizia mortuaria.

Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.

I prodotti abortivi, i feti e i prodotti del concepimento, aventi l'età presunta richiesta dall'articolo 7 del D.P.R. 285/1990, sono trasportati e seppelliti nel Cimitero previo permesso dell'Azienda Sanitaria locale con le modalità indicate nel precisato articolo.

Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

ARTICOLO 14

Riscontro diagnostico

Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'articolo 37 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli articoli 37, 38 e 39 dello stesso D.P.R.

I risultati devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al competente servizio della ASL per l'eventuale rettifica della scheda di morte.

Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva - diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico di settore deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto per il quale viene effettuato.

CAPO IV FERETRI

ARTICOLO 15 Deposizione della salma nel feretro

Fatto salvo quanto espressamente previsto al punto 8 della circolare Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n.10 per defunti di altre fedi religiose (inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone), nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 17.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti con cui è vestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il competente servizio della ASL detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 16 Verifica e chiusura feretri

La chiusura del feretro è fatta da personale tecnico incaricato da impresa funebre in possesso dell'autorizzazione al commercio e dell'art. 115 del T.U. di Pubblica Sicurezza.

ARTICOLO 17 Caratteristiche delle casse

Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione Lombardia, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 al Regolamento regionale n.6 del 09/11/2004, ovvero secondo le seguenti prescrizioni:

Materiali ammessi e modalità costruttive

1. La cassa di legno deve essere costruita con tavole di legno massiccio il cui spessore non può essere inferiore a 20 mm. Eventuali intagli o modanature sono consentiti solo sulle pareti laterali o sul coperchio, purché gli intagli medesimi non diminuiscano lo spessore al di sotto di 16 mm.

2. Quando la cassa metallica è interna alla cassa di legno quest'ultima deve essere costruita con tavole di legno massiccio il cui spessore non può essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli o modanature sono consentiti solo sulle pareti laterali o sul coperchio, purché gli intagli medesimi non diminuiscano lo spessore al di sotto di 20 mm.

3. Il fondo e il coperchio della cassa devono essere formati da una o più tavole, di un sol pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di sei nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. Analogamente le pareti laterali dovranno essere formate da una o più tavole in un sol pezzo nel senso della lunghezza.

4. Sono consentite senza limiti le vernici naturali. Le vernici sintetiche non devono superare 1 kg. di peso sul cofano finito ed essere costituite da componenti che, in relazione all'ambiente di destinazione del feretro, garantiscano il rispetto dei limiti consentiti dalle norme UNI.

5. Quando è utilizzata la sola cassa di legno, il fondo interno deve essere protetto da materiale che ricopra con continuità anche le pareti fino a una altezza non inferiore a 20 cm., di spessore minimo non inferiore a 40 micron. Tale materiale deve essere biodegradabile ed avere la funzione di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto. **Sopra tale materiale di protezione del fondo della cassa deve essere cosparso abbondante materiale assorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante, favorente i processi di scheletrizzazione.**

6. I feretri debbono essere dotati di sistemi di movimentazione e sollevamento portanti, a tutela della sicurezza degli operatori.

Modalità di confezionamento e di chiusura delle casse

1. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti, di lunghezza non inferiore al doppio dello spessore del legno, disposte almeno ogni 40 cm. Il fondo deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali con chiodi di lunghezza non inferiore al doppio dello spessore del legno, disposti a distanza, l'uno dall'altro, non superiore a 20 cm.
2. Sul coperchio del feretro è apposta una targhetta di materiale inossidabile e non alterabile, con inciso il nome e il cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. La cassa nella parte esterna, in posizione visibile, deve riportare impresso il marchio del fabbricante.

Valvole e altri dispositivi atti a ridurre le sovrappressioni interne al feretro

1. Nelle casse per le quali è richiesta la riduzione delle sovrappressioni interne formate dai gas putrefattivi, debbono utilizzarsi valvole o altri dispositivi, che mantengano le caratteristiche dichiarate per almeno due anni dalla data di loro applicazione.
2. Nel caso di cassa metallica di lamiera di zinco, la valvola deve essere tarata per l'apertura con una sovrappressione pari o inferiore a 3000 Pa.
3. I dispositivi interni al feretro capaci di assorbire gas putrefattivi sono sostitutivi della valvola se sono in grado di garantire che non si formino sovrappressioni interne superiori a 3000 Pa.
4. Ogni valvola o dispositivo nel marchio di fabbricazione deve riportare le caratteristiche garantite, la data di fabbricazione e quella di durata massima di efficienza garantita.
5. Le valvole applicate ai feretri da imbarcare a bordo di aeromobili, dovranno rispondere alle prescrizioni eventualmente dettate dalle Autorità aeronautiche o, in loro assenza, da quelle del vettore.

Negli altri casi, cioè quando il trasporto, la sepoltura e la cremazione avvengono al di fuori del territorio regionale, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 (Regolamento di Polizia mortuaria); pertanto si devono osservare le seguenti indicazioni:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con le caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm.2 e superiore a cm.3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'articolo 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285;

c) per trasferimenti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm 25 a norma dell'articolo 30, comma 5, del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285;

d) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285 se il trasporto è per o dall'estero;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera c), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km. dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera d), in ogni altro caso.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengano effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte della competente ASL la sostituzione del feretro o il suo rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm 0,660.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dalla ASL competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, devono essere praticati una serie di tali del metallo, di opportune dimensioni, e se possibile non solo nella parte superiore, al fine di consentire il processo di mineralizzazione e di evitare il ristagno di liquidi.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivo, autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.

I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

ARTICOLO 18

Fornitura di feretri gratuiti

Il Comune assume l'onere della spesa per la cassa avente le caratteristiche di cui all'art. 17 per salme di persone residenti nel proprio territorio appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari o non vi siano familiari.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali del Comune, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Nel caso in cui si debba procedere d'ufficio alla sepoltura di salme di persone per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, il Comune, accertato che la famiglia del defunto non versi in stato di indigenza, si rivale delle spese sostenute per le forniture funebri nei confronti dei familiari del defunto tenuti all'obbligo degli alimenti ex articolo 433 del Codice Civile, o eventuali eredi.

ARTICOLO 19

Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica o di altro materiale idoneo, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della persona la cui salma è contenuta e le date di nascita e di morte.

Per salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della morte e gli eventuali altri dati certi, compreso il luogo di rinvenimento.

TITOLO II

SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE

ARTICOLO 20

Percorsi consentiti

Il trasporto funebre consiste nel trasferimento del defunto dalla casa di abitazione alla chiesa, e dalla chiesa al Cimitero, ovvero dalla casa di abitazione, direttamente, al Cimitero.

Il corteo a piedi deve, di norma, seguire il percorso più breve.

In casi particolari, il Sindaco, sentita la Polizia Locale, potrà anche autorizzare un percorso diverso.

Il carro funebre dovrà trovarsi sul posto, per eseguire il servizio, almeno mezz'ora prima dell'orario fissato per il funerale.

Il trasporto alla casa di abitazione di defunti deceduti in ospedale, o su suolo pubblico, dovrà avvenire almeno tre quarti d'ora prima dell'orario fissato per il funerale.

ARTICOLO 21

Carri funebri - requisiti

Il servizio del trasporto funebre deve essere effettuato con l'impiego di n.1 carro funebre, sia nel caso di defunti adulti che per il trasporto dei defunti minori.

I carri destinati al trasporto dei defunti debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica, o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile, secondo le prescrizioni dell'articolo 20 del D.P.R. n.285/90.

Detti carri possono essere posti in servizio, da parte delle imprese di onoranze funebri, solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dal competente servizio dell'ASL.

Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro, in ogni suo trasferimento, per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

I carri funebri devono essere dotati se possibile di impianto audiofonico.

ARTICOLO 22

Personale – divisa – compiti

Ogni trasporto dovrà essere effettuato con personale qualificato ed in numero sufficiente sia che si tratti di defunti adulti che di defunti minori, fino a dieci anni.

Il personale deve essere fornito di divisa.

Il personale non potrà abbandonare il servizio, né prestarsi ad operazioni non inerenti ai propri compiti.

ARTICOLO 23

Orario dei trasporti e dei funerali

I trasporti vengono effettuati di norma nei seguenti, orari, dal lunedì al sabato:

- funerale periodo invernale con partenza alle ore 14.00 dalla casa di abitazione

- funerale periodo estivo con partenza alle ore 15.00 dalla casa di abitazione

L'orario del funerale è determinato dall'Ufficio Servizi Cimiteriali d'intesa con l'Ufficio di Stato Civile, sulla base della libera scelta comunicata dai familiari interessati, anche telefonicamente o tramite l'impresa di onoranze funebri incaricata dagli stessi, salvo che nel giorno e nell'orario prescelto sia già stato fissato, in precedenza, un altro funerale.

In caso di pluralità di istanze per la fissazione di funerali, tutte per un identico giorno e nel medesimo orario, il criterio di priorità nell'accoglimento delle stesse è costituito dall'ordine cronologico di ricevimento delle richieste.

ARTICOLO 24

Norme generali per i trasporti

In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente articolo 17; Inoltre nei casi di cui all'art. 32 del DPR 285/90 il trattamento antiputrefattivo è richiesto esclusivamente per il trasporto estero o fuori regione.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro e i documenti al personale incaricato presso il Cimitero.

Chi riceve il feretro compila il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali viene consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di Polizia mortuaria interessato.

ARTICOLO 25

Onere della spesa per il trasporto

Il trasporto dei defunti, come è consentito dall'articolo 16 comma 1 del D.P.R. n.285/90, é, di regola, a pagamento, anche quando non vengono richiesti servizi o trattamenti speciali.

Il servizio del trasporto dei defunti è di unica categoria, sia per i defunti adulti, sia per i defunti minori.

L'impresa di onoranze funebri che svolge il servizio è tenuta ad emettere per ogni singolo trasporto effettuato, regolare fattura, esente da I.V.A., da intestare ai prossimi congiunti della persona deceduta.

Per la fissazione della tariffa, nei limiti fissati dalla legge, tra le singole imprese di pompe funebri vige il principio della libera concorrenza.

ARTICOLO 26

Funerali di povertà

Per le persone morte nel territorio comunale di Sedrina, qualunque ne fosse in vita la residenza, quando sia accertata l'inesistenza di persone obbligate ad assumersi l'onere delle spese funebri, in base all'articolo 433 del Codice Civile, il Comune è tenuto a fornire la cassa di legno più economica, e ad effettuare il trasporto, comunque, in una forma che garantisca il decoro del servizio, esclusi, in ogni caso, servizi o trattamenti speciali.

Ciò vale anche nei casi in cui non risulti, nel momento in cui occorre provvedere con urgenza al funerale, l'esistenza di persone obbligate per le spese funebri. Qualora venga successivamente accertata l'esistenza di persone obbligate per le spese funebri ovvero nell'ipotesi di rifiuto a sostenere le spese funebri, il Comune

eserciterà l'azione di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati, salvo che questi ultimi comprovino la loro impossibilità di pagare.

Per le persone morte fuori del territorio del Comune, ma ivi aventi la residenza in vita, quando sia accertata l'inesistenza di persone obbligate ad assumersi l'onere delle spese funebri, in base all'articolo 433 del Codice Civile, ovvero nelle ipotesi precedentemente previste, e qualora il Comune nel cui territorio è avvenuto il decesso non si assuma l'onere della spesa, tale onere sarà assunto dal Comune di competenza. Si applicano, anche in questi casi, le disposizioni sulla rivalsa.

ARTICOLO 27

Riti religiosi

I Sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'articolo 8 della Costituzione, devono essere richiesti direttamente dai familiari ed intervengono all'accompagnamento funebre conformandosi alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali previste dal presente regolamento.

La salma può sostare in Chiesa o negli altri luoghi dedicati al culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

ARTICOLO 28

Appartenenti a culti diversi da quello cattolico

Il trasporto di salme di persone appartenenti a culti diversi da quello cattolico può essere fatto, su richiesta degli interessati e con l'osservanza di tutte le disposizioni di carattere generale, con autofunebri normali private dei simboli non corrispondenti alla religione del defunto.

ARTICOLO 29

Trasferimento di salme senza funerale

Il trasporto di cadavere al locale di osservazione e all'obitorio, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo chiuso, avente le caratteristiche di cui agli articoli 19 e 20 del D.P.R. 285/1990, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata e senza corteo.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio e simili, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al comma 1.

ARTICOLO 30

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il competente servizio della ASL prescrive le norme relative al trasporto del cadavere e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando sussistano ragioni di carattere igienico, il competente servizio della ASL detta le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'articolo 12 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il competente servizio dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ARTICOLO 31

Trasporto di nati morti, feti e parti anatomiche riconoscibili

Il trasporto dei feti e delle parti anatomiche riconoscibili viene fatto senza cerimonia funebre direttamente dalle strutture sanitarie o dalle abitazioni al Cimitero.

In ogni caso il trasporto si effettua con l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 21.

ARTICOLO 32
Trasporto di casse e cofani vuoti

Il recapito di casse o cofani vuoti al domicilio della persona defunta, da chiunque forniti, deve essere fatto con veicolo chiuso.

ARTICOLO 33

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salme in Cimitero di altro Comune è autorizzato dal Responsabile del servizio o da suo delegato, a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Responsabile dei servizi del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi si debbano tributare onoranze funebri.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'articolo 17, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

Per i morti di malattie infettive - diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25 commi 1 e 2 del D.P.R. 285/90.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati dal Responsabile dei Servizi del Comune ove è avvenuto il decesso.

ARTICOLO 34
Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, n.1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 27 del D.P.R. 285/1990; nel secondo quelle di cui agli articoli 28 e 29 dello stesso D.P.R. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del D.P.R. N.285/1990.

ARTICOLO 35
Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal responsabile dei Servizi su domanda degli interessati.

Se il trasporto è da o per Stato estero, al Responsabile dei servizi si sostituisce l'autorità di cui agli articoli 27,28 e 29 del D.P.R. 285/1990.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e di resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco o di spessore non inferiore a mm. 0.660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 58

TITOLO III CIMITERI

CAPO I CIMITERI

ARTICOLO 36 Disposizioni generali - Vigilanza

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e all'art 14 del Regolamento regionale n. 6 del 09/11/2004. L'organizzazione ed il controllo dell'ordine e della vigilanza del Cimitero spettano al Sindaco.

Il Comune provvede, con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi degli articoli 113 e seguenti del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000, alla manutenzione del Cimitero, ed in particolare ai seguenti servizi cimiteriali:

- a) formazione e manutenzione delle aiuole e tappeti erbosi, e cura delle piante ornamentali e delle siepi non appartenenti a sepolture private;
- b) pulizia e manutenzione generale di tutte le opere e servizi interni, ed in particolare: viali, piazzali, cunette, pozzetti, fognature, porticati, monumenti del comune e campi di sepoltura;
- c) falciatura dell'erba nei campi e viali;
- d) sgombero della neve;
- e) muratura e smuratura di loculi, ossari e tombe;
- f) demolizione dei monumenti esistenti sulle tombe abbandonate o scadute, con rimozione e trasporto dei materiali provenienti da tali demolizioni e da opere murarie;

Le operazioni di inumazione, tumulazione, di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto a Cimitero o alle ditte incaricate.

Competono altresì al Comune, che può avvalersi di ditte all'uopo incaricate, le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Il competente servizio di igiene pubblica dell'ASL controlla il funzionamento del Cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ARTICOLO 37 Reparti del Cimitero

Il Cimitero di Sedrino è suddiviso nei seguenti reparti e servizi specificamente individuati:

1. campi ad inumazione in terra nuda
2. campi di mineralizzazione;
3. reparti destinati a loculi per deposito salme
4. reparti destinati a ossari per deposito resti ossei e ceneri a seguito di estumulazione e esumazione
5. loculi di proprietà del Comune per deposito salme da dare in concessione;
6. camera mortuaria/deposito di osservazione;
7. ossario comune
8. area per cenotafi

ARTICOLO 38 Reparti Speciali

In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità.

ARTICOLO 39

Ammissione nel Cimitero

Nel cimitero di Sedrina, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione le salme delle persone che:

- qualunque ne fosse in vita la residenza, siano morte nel comune di Sedrina e nell'ambito del territorio delle comunità Parrocchiali di S.Giacomo M.Ap. e S.Antonio abate – Botta .
- ovunque decedute, al momento della morte avevano la propria residenza nel Comune di Sedrina nonchè nell'ambito del territorio delle comunità Parrocchiali di S.Giacomo M.Ap. e S.Antonio abate – Botta per almeno 10 anni
- nate nel comune di Sedrina o residenti al momento della nascita e non più residenti
- non residenti, ma aventi parentela diretta (fino al primo grado) nel Comune di Sedrina.
- non residenti in vita nel Comune di Sedrina e morte fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso
- i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del DPR 285/90

Per parentela di primo grado si intendono genitori e figli.

ARTICOLO 40

Ricevimento della salma presso il Cimitero – Camera Mortuaria

Ottenuto il permesso di seppellimento e trasporto redatto a cura dell'Ufficio di Stato Civile del comune di partenza della salma, l'Ufficio Cimiteriale dà avviso agli addetti cimiteriali dei funerali e degli arrivi delle salme previsti per ciascuna giornata, specificando l'orario dei servizi e, per i feretri destinati a sepoltura in concessione, il luogo in cui la salma deve essere sepolta e disponendone la sepoltura a mezzo di ordine di servizio alla Ditta appaltatrice del servizio e al necroforo.

Il personale addetto al Cimitero riceve i feretri, le cassette contenenti i resti mortali e le urne cinerarie, verifica che siano muniti della piastrina di riconoscimento e dei documenti prescritti dalla legge e dal presente regolamento, prendendo nota della data e dell'ora di arrivo.

Qualora vengano consegnati feretri privi della piastrina di riconoscimento o privi, in tutto o in parte, di regolare documentazione, si provvede al deposito presso la camera mortuaria del cimitero, dandone notizia agli organi competenti.

Nella camera mortuaria del cimitero, che deve avere le caratteristiche previste dall'articolo 65 del D.P.R. 285/1990, possono sostare anche i feretri in attesa della celebrazione delle esequie, o in attesa della cremazione o della sepoltura.

CAPO II

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 41

Inumazione

Le sepolture per inumazione si distinguono in sepolture in aree in campo comune per la durata di quindici anni e in sepolture in aree destinate alla realizzazione di tombe a durata trentennale entrambe onerose.

Le sepolture in campo comune della durata di 15 anni sono assegnate d'ufficio partendo da destra verso sinistra, previo pagamento del corrispettivo del solo servizio (sepoltura e successivo disseppellimento) Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente, è consentita l'inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone.

I campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione sono scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascuno riquadro e procedendo con soluzione di continuità.

ARTICOLO 42

Aree e fosse per inumazione, loro caratteristiche e utilizzo.

1. Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica.
2. Le aree di inumazione sono divise in riquadri e le fosse sono chiaramente identificate sulla planimetria; i vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri.
3. La fossa può anche avere pareti laterali di elementi scatolari a perdere, dotati di adeguata resistenza e con supporti formanti un'adeguata camera d'aria intorno al feretro.
4. Tra il piano di campagna del campo di inumazione e i supporti è interposto uno strato di terreno non inferiore a 0,70 metri.
5. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità compresa fra 1,50 e 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 2,20 metri e la larghezza di almeno 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.
6. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità compresa fra 1 e 1,50 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,50 metri per ogni lato.
7. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 metri quadrati per fossa di adulti e a 0,30 metri quadrati per fossa di bambini.
8. Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 0,30 metri per ogni lato.
9. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.
10. Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
11. Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno. In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'ASL, ai fini delle cautele igienico-sanitarie.

ARTICOLO 43

Cippo e Ornamentazione della Sepoltura in campo di mineralizzazione

Per consentire l'effettiva liberazione dei loculi o delle aree dove esistono sepolture a tumulazione o inumazione, alla scadenza delle concessioni (o del normale periodo di rotazione) i resti delle salme non completamente mineralizzate saranno inumate in fosse, situate in appositi campi (Campi di Mineralizzazione) esistenti all'interno del cimitero.

L'inumazione dei resti è gratuita e per un periodo di cinque anni; il tempo di seppellimento determinato dall'art. 82 del D.P.R. n° 285/90, potrà comunque essere ridotto a due o tre anni nel caso si facesse ricorso, per il trattamento dei resti mortali e del terreno adiacente, all'impiego di sostanze biodegradanti (punto 2 della Circolare Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n°10). Ogni fossa nei campi di mineralizzazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e sul quale verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

ARTICOLO 44

Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie, in opere murarie costruite dal Comune o dal concessionario dell'area.

Le sepolture a sistema di tumulazione di proprietà del Comune e le aree libere destinate alla costruzione di sepolture private, sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III.

In ogni loculo è posto un solo feretro.

Nel loculo, oltre al feretro già presente, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

ARTICOLO 45

Deposito Provvisorio

A richiesta degli interessati il feretro è provvisoriamente deposto in un loculo non utilizzato.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che hanno ottenuto l'uso di un'area di terreno allo scopo di ottenere sepoltura, fino alla sua agibilità, oppure l'uso di una tomba precostituita;
- b) per le salme in attesa del rilascio del nulla osta alla cremazione, ai sensi dell'articolo 59;
- c) La durata del deposito provvisorio non può protrarsi oltre il termine assegnato al concessionario per la realizzazione dei lavori nel caso a).

CAPO III

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 46

Esumazioni ordinarie

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del D.P.R. 285/1990, e cioè dieci anni, con la sola eccezione delle inumazioni in concessione, la cui durata è localmente stabilita in trenta anni.

Lo stesso periodo decennale di inumazione in campo comune si osserva per le salme che, per qualunque ragione, vengano estumulate da sepolture in muratura prima che siano decorsi trenta anni dalla tumulazione. Alla scadenza del decennio si procede d'ufficio ad esumazione ordinaria.

Di norma in ogni altro caso il periodo di inumazione in campo di mineralizzazione è di cinque anni; il tempo di seppellimento può comunque essere ridotto nel caso si faccia ricorso per il trattamento dei resti mortali e terreno adiacente all'impiego di sostanze biodegradanti (punto 2 della Circolare Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n° 10).

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte durante tutto l'anno, purché in presenza di condizioni climatiche favorevoli.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza, nel rispetto del comma precedente.

Dopo ogni esumazione il necroforo deve redigere apposito verbale che viene sottoscritto dallo stesso.

E' compito del necroforo stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

E' sempre consentita la cremazione per le salme ed i resti mortali esumati (o anche estumulati), indipendentemente dalla durata della inumazione (o della tumulazione)

ARTICOLO 47

Avvisi di scadenza per esumazione ed estumulazioni ordinarie

Annualmente l'ufficio competente cura la stesura di elenchi o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, è data preventiva pubblicità dal comune, con pubbliche affissioni all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza.

Con le pubbliche affissioni di cui al comma precedente viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni

cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Su richiesta dei familiari detti esiti possono anche essere tumulati in sepoltura privata. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal comune, ivi compresa la cremazione.

ARTICOLO 48 **Esumazioni straordinarie**

Le esumazioni delle salme inumate possono essere eseguite prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro provvedimento di autorizzazione del responsabile dei Servizi, per.

- trasferimento ad altra sepoltura in altro Cimitero
 - cremazione e successivo deposito delle ceneri in loculo o tomba già occupato
 - cremazione e successivo deposito delle ceneri in nuova nicchia cineraria con scadenza decennale oppure nel cinerario comune
- e comunque per motivi di ordine tecnico.

In tal caso i familiari richiedenti perdono il diritto sulla precedente concessione e al corrispettivo relativo al periodo non goduto.

Non potrà essere effettuata esumazione straordinaria con successiva tumulazione in nuova sepoltura nello stesso Cimitero, se non in casi del tutto particolari, quali per esempio smottamenti improvvisi del terreno ovvero necessità di ampliare il cimitero a favore di tutta la cittadinanza.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

Quando è accertato che si tratti di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusa, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il competente servizio dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

ARTICOLO 49 **Estumulazioni ordinarie**

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza o alla decadenza della concessione, indipendentemente da quanto tempo la salma sia rimasta effettivamente tumulata, con destinazione della salma stessa, ove non completamente mineralizzata, all'inumazione in campo di mineralizzazione.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali o da ditte specializzate, secondo una precisa programmazione.

Se il cadavere estumulato risulta completamente mineralizzato i resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a ossari, loculi o tombe in concessione, secondo quanto prevede il successivo articolo 54..

Se il cadavere non risulta in condizioni di completa mineralizzazione esso è avviato all'inumazione in campo di mineralizzazione. Il periodo di inumazione è fissato nel minimo di cinque anni, periodo che può comunque essere ridotto nel caso si faccia ricorso per il trattamento dei resti mortali e terreno adiacente all'impiego di sostanze biodegradanti (punto 2 della Circolare Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n° 10).

In alternativa alla inumazione in campo di mineralizzazione o in campo comune i resti mortali possono essere avviati alla cremazione, secondo quanto disciplinato al successivo capo V del presente Regolamento.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

ARTICOLO 50 **Estumulazioni straordinarie**

Sono straordinarie le estumulazioni a cui si procede prima della scadenza della concessione, su ordine dell'Autorità Giudiziaria per motivi di giustizia, su richiesta degli aventi titolo o su disposizioni del competente Ufficio Cimiteriale Comunale per:

- trasferimento ad altra sepoltura in altro Cimitero
- cremazione e successivo deposito delle ceneri in loculo o tomba già occupato
- cremazione e successivo deposito delle ceneri in nuova nicchia cineraria con scadenza decennale oppure nel cinerario comune

Le estumulazioni straordinarie richieste dagli aventi titolo, possono avvenire solo previa autorizzazione rilasciata su istanza degli interessati.

All'estumulazione deve essere verificata la perfetta tenuta del feretro e la sua idoneità al trasferimento in altra sede senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

In caso di non perfetta tenuta del feretro, ne può essere ugualmente consentito il trasferimento previa idonea sistemazione, a spese dell'interessato.

Le estumulazioni straordinarie possono essere effettuate dopo qualunque periodo di tempo dalla tumulazione, purchè siano trascorsi meno di 30 anni dalla data di tumulazione, altrimenti si applica il disposto del precedente articolo 51.

I titolari di concessioni di colombari, tombe, ossari che procedano all'estumulazione straordinaria di un proprio congiunto, per trasferimento nella nuova sepoltura in data anteriore alla scadenza della concessione del loculo, ne perdono il diritto e il corrispettivo relativo al periodo non goduto. Se la nuova collocazione è in loculo, tomba di proprietà del Comune o ossario dovrà essere sottoscritta una nuova concessione.

ARTICOLO 51

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie promosse d'ufficio sono eseguite senza onere aggiuntivo per il privato, essendosene già tenuto conto al momento dell'inumazione o della tumulazione ai sensi dell'art.1 comma 7 bis della Legge 28/2/2001 n.26.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie non promosse d'ufficio sono sottoposte al pagamento del corrispettivo previsto dalla tabella allegata. Per quelle ordinate dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'articolo 106 del Regio Decreto 23 dicembre 1865 n. 2704 e successive modificazioni, trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

Le esumazioni e le estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono eseguite alla presenza di personale del Comune. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Le eventuali spese per l'assistenza del competente servizio della ASL alle operazioni di esumazione e di estumulazione gravano sui soggetti che hanno chiesto di procedere o, quando si procede d'ufficio, sul Comune di Sedrina, salvi gli eventuali diritti di rivalsa.

ARTICOLO 52

Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte in ciascuna esumazione ed estumulazione sono raccolte in idonei contenitori, a disposizione di chi volesse provvedere alla loro tumulazione in ossario, in loculo o in tomba ovvero alla loro cremazione previo pagamento dello specifico corrispettivo previsto.

In caso di disinteresse le ossa vengono deposte nell'ossario comune.

ARTICOLO 53

Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al personale operante al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al personale che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ARTICOLO 54

Disponibilità dei materiali e degli ornamenti delle sepolture

Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile dei Servizi può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento del luogo di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini,

purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le opere aventi valore artistico o storico debbono essere ritirate dagli interessati contemporaneamente all'estumulazione o conservate dal Comune all'interno del Cimitero, all'esterno o in altro luogo idoneo.

Le fotografie che erano collocate sulla sepoltura vengono restituite alla famiglia al momento dell'estumulazione o esumazione.

CAPO IV CREMAZIONE

ARTICOLO 55

Servizio pubblico di cremazione

La cremazione è servizio pubblico essenziale, rientrando nelle competenze Comunali, a norma dell'articolo 343 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265, degli articoli 56, 78 e dell'articolo 26 bis del decreto - legge 28 dicembre 1989, n.415, convertito con modificazione nella Legge 28 febbraio 1990, n.38.

Tale servizio presuppone l'invio alla cremazione presso idonei impianti con spese a completo carico del richiedente nel più breve tempo possibile e senza ingiustificate soste della salma presso le strutture del cimitero di Sedrina

ARTICOLO 56 Crematorio

Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o più celere nell'espletare il servizio.

ARTICOLO 57 Autorizzazione alla cremazione

La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della [legge 30 marzo 2001, n.130](#) (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri). Pertanto l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

1. la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
2. l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
3. in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto;
4. la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

In ogni caso deve essere anche prodotto un certificato, in carta libera, del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. Il certificato deve inoltre espressamente contenere la menzione dell'assenza di protesi metalliche (es. pacemaker).

Nel caso di morte improvvisa o sospetta occorre invece la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

Qualora gli aventi titolo abbiano dichiarato all'ufficiale di stato civile del Comune di loro residenza la volontà di procedere alla cremazione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, lo stesso, nelle forme previste dalla legge, trasmette il processo verbale all'ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, anche per via postale, telefax o telematica.

Nei casi di indigenza, stato di bisogno della famiglia, disinteresse dei familiari, l'ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso informa il Comune di ultima residenza del defunto dell'autorizzazione alla cremazione rilasciata, affinché provveda al pagamento della cremazione.

Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività.

ARTICOLO 58 **Urne cinerarie**

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel Cimitero in ossario.

E' possibile riporre le urne cinerarie anche in tombe e loculi contenenti salme; in questo caso rimane fissata la scadenza del contratto vigente.

E' possibile inoltre il trasporto in altro cimitero o la dispersione delle ceneri ai sensi dell'articolo successivo.

Nel caso in cui il defunto o chi per lui non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari.

Qualora il defunto o la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune .

Articolo 59 **Autorizzazione alla dispersione delle ceneri**

La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso secondo la volontà del defunto espressa nelle forme di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2, della [legge n.130/2001](#).

Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione è allegato il documento di cui all'articolo 7, comma 5, della [legge regionale 18 novembre 2003, n.22](#), secondo il modello approvato dalla Giunta regionale, in cui il coniuge, un altro familiare, il personale autorizzato alla dispersione delle ceneri, l'esecutore testamentario o, in caso di iscrizione del defunto ad associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, il rappresentante legale dell'associazione stessa, dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; in tale documento sono indicati il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri e il luogo ove le ceneri sono disperse secondo l'articolo 7, comma 2, della [legge regionale 18 novembre 2003, n.22](#).

Copia del documento di cui al comma precedente è conservata presso l'impianto di cremazione e presso il Comune ove è avvenuto il decesso; una copia viene consegnata alla persona cui le ceneri sono affidate.

La dispersione delle sole ceneri è consentita nei luoghi previsti dalla legislazione vigente, indicati dall'art.3 comma 1 lettera c) della legge n.130/2001.

Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al comma 1.

Articolo 60 **Consegna ed affidamento delle ceneri**

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.

I soggetti di cui al comma 3 presentano al Comune, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, il documento di cui all'articolo 7, comma 5, della legge regionale n. 22 del 18/11/2003, secondo il modello approvato dalla Giunta regionale, dal quale risultano le generalità e la residenza di chi prende in consegna l'urna. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel Comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.

Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione.

L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

CAPO V POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 61 Orario

Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco e viene reso noto da un cartello esposto all'ingresso principale del cimitero.

La visita del Cimitero fuori orario è subordinata a permesso da rilasciarsi per comprovati motivi.

Viene altresì affisso all'ingresso principale:

- l'elenco delle aree soggette ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ARTICOLO 62 Disciplina dell'ingresso

Nel Cimitero, di norma, è vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali, fatta eccezione per i ciechi cui è stata formalmente riconosciuta la necessità di movimento con cane-guida;
- b) alle persone vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del Cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del Cimitero attività di questua;

ARTICOLO 63 Divieti speciali

Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere comportamento chiacchieroso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti che potrebbero apparire irriverenti per i defunti o per coloro che frequentano il Cimitero;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, giardini, scrivere sulle lapidi o sui muri, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare sulle tombe;
- h) abbandonare o depositare presso le tombe attrezzi e materiali di pulizia;

- i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- j) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio e l'assenso dei familiari interessati;
- k) eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari fatta salva la relativa autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali;
- l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- m) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del servizio;
- n) svolgere qualsiasi attività commerciale.
- o) Introdurre animali di qualsiasi taglia fatta eccezione per i ciechi cui è stata formalmente riconosciuta la necessità di movimento con cane-guida;

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero.

Chiunque tenesse, nell'interno del Cimitero, un comportamento scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti viene, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli Agenti della Forza Pubblica o denunciato all'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 64 **Riti funebri**

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri per la collettività dei defunti.

ARTICOLO 65 **Reclami del pubblico**

Eventuali reclami o segnalazioni inerenti ai Servizi Cimiteriali debbono essere presentati per iscritto al Sindaco e per conoscenza al Responsabile del Servizio Cimiteriale.

CAPO VI **COSTRUZIONE ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE** **IN CONCESSIONE**

ARTICOLO 66

Ornamentazione delle sepolture a inumazione in concessione quindicinale

- Monumento sulle sepolture nei campi a inumazione in concessione quindicinale

Su ogni fossa in campo di inumazione quindicinale è consentita l'apposizione di cordonati di pietra naturale delimitanti un rettangolo di m. 1 x 2 e di una croce in pietra o granito con le seguenti dimensioni: lato verticale altezza cm 60, larga cm 10 profonda cm 8 - lato orizzontale lunga cm 30 alta cm 10 profonda cm 8. Sulla croce va posta una targhetta con con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto. o di un monumento copritomba di materiale lapideo di superficie complessiva impermeabile non superiore ad un terzo della superficie della fossa.

- Monumento sulle sepolture a inumazione in concessione trentennale delle aree

Sulle sepolture a inumazione in concessione trentennale il concessionario è obbligato a porre in opera, a sua cura e spese, entro il termine perentorio di 6 mesi dalla inumazione della salma, a pena di decadenza, un monumento copritomba di superficie complessiva impermeabile non superiore ai due terzi della superficie della fossa.

Nel caso di Il monumento funerario posto sull'area privata di inumazione non potrà superare le dimensioni di mt. 0,80 x 1,80 e il cippo riportante i dati del defunto non potrà superare l'altezza di mt. 0,80.

La posa in opera dei monumenti deve essere autorizzata con provvedimento del Responsabile competente, a seguito di domanda scritta del richiedente.

La domanda di cui al punto precedente deve essere corredata dai disegni in due copie, in scala 1:10, con i particolari delle decorazioni e degli accessori.

Per le sepolture in concessione trentennale il Comune non fornirà la croce come per le fosse decennali per adulti e per bambini; è quindi fatto obbligo al concessionario di collocare sulla sepoltura, a sua cura e spese, entro il termine di 30 giorni dalla inumazione, un contrassegno costituito da una targa di materiale idoneo, con la dicitura "provvisorio" seguita dal nome, cognome, data di nascita e di morte e da un numero progressivo che sarà poi inserito nel monumento.

L'installazione di tutti i monumenti copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 63 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Sulle sepolture private ad inumazione si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole dovranno occupare soltanto la superficie della fossa.

ARTICOLO 67

Costruzione e ornamentazione delle tombe in muratura

I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di tombe devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle camere in muratura, nonché alla collocazione del monumento.

I monumenti posti sulle tombe devono essere costruiti in modo da permettere l'introduzione dei feretri senza manomettere o danneggiare le tombe circostanti.

La costruzione delle camere in muratura e la posa in opera del monumento deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento del Responsabile del servizio, a seguito di domanda scritta del richiedente.

La domanda di cui al punto precedente deve essere corredata dai disegni in due copie, in scala 1:10, con i particolari delle decorazioni e degli accessori nonché dell'epigrafe e dell'indicazione dei materiali da impiegare per la costruzione e dovrà essere firmata anche dall'imprenditore al quale il concessionario ha appaltato l'esecuzione dei lavori nonché dal marmista che curerà la posa del monumento.

L'autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area.

Qualora il monumento comprenda opere scultoree o bassorilievi artistici, deve essere presentata anche la fotografia o il bozzetto di tali opere, con l'indicazione e la firma dell'artista o dell'autore.

Apposita autorizzazione sarà necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione delle tombe.

La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

ARTICOLO 68

Ornamentazioni di loculi ed ossari

Le lapidi di chiusura di loculi e ossari sono fornite esclusivamente dal Comune e non possono essere modificate o sostituite ne unire due loculi in un'unica piastra. Il canone di concessione è comprensivo della fornitura della lapide.

A pena di decadenza della concessione, entro il termine perentorio di due mesi dalla data di tumulazione della salma devono essere incise o applicate le iscrizioni epigrafiche secondo le norme di cui all'articolo 66

Oltre al nome, cognome e dati anagrafici del defunto sepolto nel loculo, sulle lapidi sono ammessi: portafiori, fotografia della persona defunta, lampade votive, epigrafi o altre decorazioni purché di dimensioni e tipologia compatibili con la lastra.

ARTICOLO 69

Obbligo di manutenzione

Il concessionario di qualunque tipo di sepoltura ha l'obbligo di mantenere la stessa in lodevole stato di manutenzione.

L'operatore addetto al cimitero vigila sullo stato di manutenzione delle sepolture. Qualora venga accertato che una sepoltura necessita di lavori manutentivi, il concessionario viene diffidato con provvedimento del dirigente ad eseguire, entro congruo termine, le opere specificamente richieste.

In caso di inottemperanza da parte del concessionario si procede alla dichiarazione di decadenza, secondo quanto previsto dall'articolo 93.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla è sufficiente ottenere l'autorizzazione scritta dall'Ufficio tecnico, rilasciata su domanda dell'interessato.

ARTICOLO 70

Epigrafi

Oltre alle esatte generalità del defunto (cognome e nome così come risulta all'Ufficio Anagrafe, data di nascita e di morte) le epigrafi possono contenere eventuali soprannomi con cui la persona era conosciuta nonché brevi e rituali espressioni di suffragio.

Le epigrafi possono essere scolpite, incise e piombate, oppure realizzate in rilievo bronzeo.

ARTICOLO 71

Piante ornamentali

La messa a dimora di piante ornamentali è soggetta ad autorizzazione scritta dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, su domanda dell'interessato. L'autorizzazione può essere revocata in qualunque momento per specifiche ragioni di pubblico interesse.

Sulle sepolture in campo decennale e in concessione trentennale non è consentita la messa a dimora di piante di alto fusto.

ARTICOLO 72

Giardini e addobbi floreali

La formazione e cura dei giardini sulle sepolture in genere è consentita a chiunque, purché nell'esercizio di tale facoltà vengano rispettati i diritti delle sepolture vicine.

L'Ufficio Servizi Cimiteriali ha la facoltà di far rimuovere le piante o i fiori che possono recare disturbo alle concessioni attigue o ai passanti.

Gli addobbi di fiori e verde ornamentale devono essere rimossi a cura di chi li ha deposti quando siano avvizziti o presentino aspetto indecoroso. In caso di incuria degli aventi causa, provvederà d'ufficio il personale cimiteriale.

CAPO VII

ILLUMINAZIONE VOTIVA

ARTICOLO 73

Servizio di illuminazione elettrica

Il servizio di illuminazione elettrica è assunto dal Comune che lo esercita con diritto di esclusività a mezzo di contratto di Servizio con Ditta privata.

CAPO VII

SERVIZIO CIMITERIALE

ARTICOLO 74

Organizzazione dell'ufficio

L'organizzazione dell'Ufficio Servizi Cimiteriali è disciplinata nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Ente.

In caso di appalto a ditta esterna la stessa dovrà attenersi nella gestione e custodia del Cimitero al presente Regolamento e allo specifico capitolato.

ARTICOLO 75

Compiti e funzioni dell'ufficio servizi cimiteriali

Sono compiti dell'Ufficio Servizi Cimiteriali disporre e vigilare:

- a) su tutte le operazioni riguardanti le sepolture, accertando che siano autorizzate e si compiano secondo le norme stabilite nel presente regolamento. L'accertamento del pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro verrà effettuato dal Dirigente d'intesa con l'Ufficio Servizi Cimiteriali;
- b) sull'osservanza di tutte le disposizioni di polizia cimiteriale di cui al capo VI del presente titolo;
- c) per la tenuta e l'aggiornamento dei registri riguardanti le operazioni che si svolgono nei cimiteri, previsti dall'articolo 52 del D.P.R. 285/1990;
- d) sul personale addetto al cimitero circa l'esercizio delle rispettive attribuzioni, il comportamento e la disciplina. Compete inoltre all'Ufficio Servizi Cimiteriali comunicare i funerali e gli arrivi salma previsti per ciascuna giornata.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri è curata dal personale operativo d'intesa e in collaborazione con gli altri servizi del Comune.

Sono compiti specifici del personale operativo – necrofori seppellitori:

- a) aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito ove non prevista l'apertura automatizzata degli stessi;
- b) ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
- c) tenere in custodia le chiavi dell'ingresso del cimitero, degli uffici e magazzini, della camera mortuaria e di ogni luogo chiuso che si trovi nel cimitero stesso;
- d) fornire le informazioni che vengono richieste dai visitatori, indirizzandoli, se occorre, agli uffici preposti;
- e) controllare affinché quanti frequentano il cimitero per le visite alle tombe, o per ragioni di lavoro, tengano un contegno corretto quale si addice al carattere del luogo;
- f) controllare affinché tutto ciò che è posto sulle tombe non venga manomesso od asportato;
- g) vigilare affinché chiunque esegua lavori di costruzione, riparazione o modifiche a qualunque tipo di sepoltura sia in possesso di regolare autorizzazione;
- h) eseguire e sovrintendere tutte le operazioni riguardanti traslazioni di cadaveri o resti di cadaveri, inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, redigendo in duplice copia i relativi verbali che vanno sottoscritti dal necroforo ed eventuali testimoni; una copia dei verbali va consegnata all'Ufficio Servizi Cimiteriali entro 24 ore dall'avvenuta operazione;
- i) tenere la pulizia della sala delle autopsie e di tutti i locali e tutti gli spazi cimiteriali per i quali il servizio di pulizia non sia stato appaltato a terzi, ai sensi e nei limiti del Decreto Legislativo 267/2000;
- j) attenersi scrupolosamente alle norme di cui all'articolo 55 circa il rinvenimento di oggetti preziosi o ricordi personali;
- k) sovrintendere a tutte le operazioni autorizzate ed eseguite da terzi.

TITOLO IV CONCESSIONI CIMITERIALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 76 Tipologia delle sepolture in concessione

I cimiteri fanno parte del demanio comunale ai sensi dell'articolo 824 del codice civile.

Sono oggetto di concessione amministrativa, con la quale viene attribuito il diritto d'uso della sepoltura, i seguenti manufatti:

- a) ossari
- b) loculi
- c) tombe di proprietà del comune
- d) aree, individuate dal piano regolatore cimiteriale, destinate:
 - all'inumazione decennale delle salme;
 - alla costruzione, a cura e spese di privati, di tombe in muratura per una o più salme secondo le norme, le caratteristiche e le istruzioni tecniche indicate nel piano regolatore cimiteriale.

ARTICOLO 77
Provvedimento concessorio - contratto di concessione

Le concessioni cimiteriali vengono rilasciate dal Responsabile competente.

Ogni singola concessione deve essere regolata da un contratto scritto, predisposto per ciascuna tipologia di concessione.

Il contratto viene stipulato a condizione che consti, se dovuto, l'avvenuto pagamento del canone e degli oneri accessori.

ARTICOLO 78
Onerosità della concessione - pagamento

Il rilascio di ogni tipo di concessione è soggetto al pagamento di un canone e della relativa imposta di bollo.

La riscossione del canone avviene all'atto della assegnazione della sepoltura, esclusivamente tramite l'emissione di un ordinativo di incasso da pagarsi presso la tesoreria comunale tramite bollettino postale o bonifico bancario intestato alla tesoreria del comune di Sedrina. In mancanza del pagamento la concessione non viene rilasciata, né si procede alla stipulazione del contratto; le salme già inumate o tumulate vengono esumate o estumulate d'ufficio, a spese dell'inadempiente, e inumate in campo decennale.

ARTICOLO 79
Durata della concessione

Tutte le concessioni sono a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. 285/1990

La durata delle concessioni delle sepolture è la seguente:

- a) ossari resti mortali: anni 30 (non rinnovabili)**
- b) loculi: anni 30 (non rinnovabili) Per contratti stipulati in precedenza è possibile il rinnovo per 10 anni.**
- c) tombe a 2 e 3 posti: anni 30 (Alla scadenza l'area tornerà ad uso esclusivo del Comune di Sedrina)**
- d) area per tombe a 1 posto in campo comune: anni 15 (non rinnovabili)**
- e) aree destinate a tombe monumentali (da 3 posti in poi) costruite a cura dell'Amministrazione, possono essere rinnovati per un minimo di anni 10 fino a un massimo di 99 anni a partire dalla firma del contratto originale. (rinnovabili anche anticipatamente).**
- f) La concessione in prenotazione è consentita esclusivamente al coniuge superstite, previo presentazione della richiesta contestualmente alla richiesta di concessione per il defunto.**

Per le tombe ad 1 posto si intende tombe per la inumazione di 1 salma, per le tombe a 2 e 3 posti si intende per la inumazione di 2 o 3 salme.

ARTICOLO 80
Decorrenza della concessione

La decorrenza delle concessioni ha inizio dalla data della stipula del contratto.

ARTICOLO 81
Mancata richiesta di rinnovo

Nei casi in cui è consentito il rinnovo della concessione, in mancanza della richiesta dello stesso e del versamento del relativo canone, il Comune, dopo aver adottato la procedura di cui al precedente art. 63 (pubblicazione dell'elenco delle concessioni in scadenza) ed effettuato le ricerche per rintracciare eventuali familiari o eredi, procede all'estumulazione della salma o dei resti contenuti nella sepoltura per deporli, a seconda dei casi, in ossario, in campo comune o di mineralizzazione.

La mancanza di riconferma da parte degli interessati costituirà una legale presunzione di abbandono; il monumento, la tomba o la cappella cadranno quindi nella libera disponibilità del Comune.

ARTICOLO 82

Diritto di sepolcro

Il diritto di sepolcro non può essere in alcun modo ceduto.

All'atto della domanda di concessione il concessionario può indicare analiticamente i nominativi delle salme da tumulare, che possono appartenere al nucleo familiare, a parenti o affini o anche a terze persone alle quali sia legato da particolari vincoli affettivi.

Nel caso in cui il concessionario non ritenga di specificare detti nominativi, i posti disponibili sono assegnati agli appartenenti al gruppo familiare del concessionario. A tali effetti si intendono far parte del gruppo familiare del titolare, senza alcun titolo di precedenza, il coniuge o convivente, i fratelli e le sorelle, i coniugi o i conviventi di fratelli e sorelle, gli ascendenti e i discendenti del titolare, i coniugi o conviventi degli ascendenti e dei discendenti. Per stabilire la convivenza (per motivi affettivi) si terrà conto dello stato famiglia al momento del decesso.

Il concessionario può, successivamente alla domanda di concessione, assegnare i posti salma disponibili nella sepoltura specificando con atto scritto i nominativi dei beneficiari.

Tale integrazione può avvenire anche per volontà testamentaria, e in questo caso deve essere prodotto un estratto autentico del testamento.

In ogni loculo presente nella tomba, oltre ai feretri già tumulati; possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

Nelle tombe collettive in muratura e nelle cappelle è consentita la estumulazione delle salme tumulate da almeno trenta anni, al fine di disporre del loculo per la tumulazione di altra salma.

ARTICOLO 83

Opposizione al diritto di sepolcro

Ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto di sepolcro, oppure venga fatta opposizione da parte di interessati, non si procede alle operazioni di tumulazione nelle sepolture oggetto di dubbio o opposizione.

Nel frattempo si procede a tumulazione provvisoria a norma dell'articolo 47 a spese di chi ha domandato la sepoltura del defunto.

ARTICOLO 84

Successione nella concessione

I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono esclusivamente per successione ereditaria.

Gli eredi del concessionario defunto o i legatari devono comunicare all'Ufficio Servizi Cimiteriali, entro sei mesi dalla accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, l'avvenuta successione, designando uno fra essi che assuma nei confronti del Comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità e la responsabilità solidale di tutti i successori.

In mancanza della designazione si presume che chiunque dei coeredi o dei legatari compia un qualunque atto giuridico inerente alla concessione o richieda un servizio inerente alla salma agisca con il consenso degli altri, salvo che uno dei co-eredi o dei co-legatari abbia reso noto al Comune, con comunicazione effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la propria preventiva opposizione a che altri dispongano della concessione, della sepoltura o delle salme.

Per il caso di rinuncia alla concessione si applica quanto previsto dall'articolo 92.

La qualità di erede o di legatario può essere provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento o dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'articolo 21 comma 2 del DPR 28 dicembre 2000 n.445.

ARTICOLO 85

Doveri generali dei concessionari

La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria e regolamenti cimiteriali, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni, e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti ove richiesti.

CAPO II
Criteria e procedimenti di assegnazione delle sepolture

ARTICOLO 86
Criteria generali per l'assegnazione delle sepolture

Il rilascio di concessioni cimiteriali può avvenire solo a favore di chi ne abbia attuale necessità per dare sepoltura a persone già defunte.

Ai sensi dell'art. 39 ai fini del rilascio delle concessioni cimiteriali l'Ufficio Servizi Cimiteriali verifica che la salma abbia titolo ad essere ricevuta in una sepoltura in concessione.

E' vietato il rilascio di concessioni a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

E' vietato il rilascio di nuove concessioni di loculi, nicchie cinerarie, tombe e ossari per traslarvi salme già sepolte all'interno del cimitero in altro loculo o inumate in altra sepoltura (salvo che sussista un rilevante interesse pubblico).

ARTICOLO 87
Criteria di assegnazione di loculi, e ossari

I loculi e gli ossari vengono assegnati, all'atto della richiesta, in ordine progressivo campata per campata, fila per fila, partendo dal basso verso l'alto, quinta fila compresa.

In caso di più richieste relative alla medesima sepoltura l'individuazione dell'assegnatario è fatta facendo riferimento alla data e all'ora del decesso.

CAPO III
ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

ARTICOLO 88
Scadenza

Le concessioni si estinguono alla scadenza del termine previsto nell'atto di concessione.

ARTICOLO 89
Rinuncia

La concessione in uso di sepoltura a tumulazione può essere in ogni tempo rinunciata sempreché non debba procedersi alla dichiarazione di decadenza.

La domanda scritta di rinuncia comporta rinuncia alla concessione sulla sepoltura che viene liberata.

Per la rinuncia alla concessione non è dovuto alcun rimborso.

La rinuncia alla concessione può essere effettuata dal concessionario o dai legittimi eredi.

ARTICOLO 90
Revoca

Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi sepoltura concessa in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile dei Servizi cimiteriali, con provvedimento motivato; al titolare della concessione revocata viene concesso l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso Cimitero, in zona o costruzione indicate dall'Amministrazione, rimanendo a carico del Comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.

Il provvedimento di revoca deve essere notificato al concessionario o ai suoi eredi, ove conosciuti, almeno 60 giorni prima della sua esecuzione; se il concessionario o i suoi eredi non sono reperibili si provvede mediante pubblicazione all'Albo Comunale per la durata di 15 giorni e all'albo del Cimitero per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.

Avviso del provvedimento di revoca viene posto anche sulle sepolture interessate per almeno 60 giorni.

ARTICOLO 91

Decadenza

La decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando, per inosservanza delle prescrizioni dovute non si sia provveduto alla presentazione del progetto o alla costruzione delle opere o alla posa del monumento entro i termini stabiliti;
- e) quando la sepoltura concessa risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti nei punti E e F di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Comunale e a quello del Cimitero per la durata rispettivamente di 15 e di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza compete al Responsabile dei servizi cimiteriali con provvedimento motivato.

ARTICOLO 92

Provvedimenti conseguenti alla decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione si provvede d'ufficio alla traslazione delle salme, resti, ceneri, in campo comune, in campi di mineralizzazione o in ossario, secondo le disposizioni del titolo III, capo IV.

ARTICOLO 93

Conseguenze dell'estinzione della concessione

Le sepolture oggetto delle concessioni estinte rientrano nella piena e libera disponibilità del Comune che, quando non sia necessario demolire la sepoltura per il suo cattivo stato di conservazione, procede al rilascio di nuove concessioni secondo le norme dei capi precedenti.

TITOLO V

IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

ARTICOLO 94

Imprese appaltatrici del Comune

I titolari o legali rappresentanti delle imprese appaltatrici di servizi o lavori per conto del Comune e tutto il personale alle loro dipendenze debbono attenersi alle norme disciplinari e tecniche contenute nel presente regolamento e nei singoli capitolati d'appalto.

Per l'espletamento delle attività funebri le imprese sono tenute al rispetto dell'articolo 8 della L.R. 18/11/2003 n.22 e del Regolamento regionale attuativo.

ARTICOLO 95

Lavori per conto di privati

Fermo restando l'obbligo di munirsi delle autorizzazioni previste dalla legge e dal presente regolamento, per l'esecuzione di opere, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta. Le uniche opere che i privati possono far eseguire per conto proprio all'interno del cimitero è l'installazione ed il ripristino di manufatti sulle tombe di famiglia, nonché l'installazione di lapide già lavorate ed incise.

ARTICOLO 96

Divieti

Nessuna opere di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero in assenza dell'autorizzazione scritta dell'Ufficio competente.

E' tassativamente vietato alle imprese e ai loro dipendenti svolgere nel Cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque scorrette o censurabili.

ARTICOLO 97

Materiali di costruzione o ripristino di lapidi o manufatti

All'interno del Cimitero non possono essere impiantati cantieri di lavorazione dei materiali destinati alla formazione e rivestimento di monumenti; è consentito effettuare in loco le operazioni riconosciute indispensabili dall'ufficio competente.

E' vietato attivare sull'area concessa per i lavori, laboratori di sgrossamento dei materiali. Blocchi di pietra, cornici, monumenti ecc. devono essere introdotti nel Cimitero già lavorati ed essere depositati nello spazio assegnato.

Anche i laterizi (sabbia, ghiaia, cemento, ecc.) devono essere depositati nello spazio assegnato; l'ufficio competente, per esigenze di servizio o in particolari circostanze, può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e liberato da cumuli di sabbia, ghiaia, terra, calce, ecc.

ARTICOLO 98

Obblighi del personale delle imprese private

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del Cimitero, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo. In ogni caso di inadempienza alle norme disciplinari prescritte dal presente regolamento o impartite dall'ufficio competente ne viene disposto l'allontanamento.

Durante i lavori nella stagione estiva detto personale è tenuto ad indossare una blusa o tuta o camiciotto, con divieto assoluto di restare in calzoncini o in canottiera.

ARTICOLO 99

Orari di lavoro

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dall'ufficio competente nell'ambito dell'orario di apertura al pubblico. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute da parte dell'ufficio competente.

Non possono essere iniziati i lavori per la posa in opera di monumenti alla vigilia di giorni festivi.

Negli otto giorni precedenti e nei cinque susseguenti il giorno della Commemorazione dei Defunti è fatto divieto, a chiunque di eseguire nell'interno del Cimitero lavori di qualsiasi genere.

Soltanto per i lavori eseguiti dal Comune e dalle sue imprese appaltatrici, giustificati da necessità particolari e inderogabili di servizio, può essere consentito dall'ufficio competente di non sospendere in detto periodo di tempo i lavori in corso.

ARTICOLO 100

Vigilanza e collaudo delle opere

L'ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

**TITOLO VI
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

**CAPO I
DISPOSIZIONI VARIE**

ARTICOLO 101

Tariffe

Le tariffe sono stabilite con separato atto dell'organo competente del Comune di Sedrina, e sono soggette a periodico aggiornamento. Per comodità di consultazione le tariffe al momento in vigore sono riportate in coda al presente Regolamento.

ARTICOLO 102

Registri delle concessioni cimiteriali

Presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali per ciascuna tipologia di sepoltura in concessione è tenuto un registro per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero di Sedrina. Ad ogni posizione nel registro deve corrispondere un numero coincidente con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ARTICOLO 103

Annotazioni sul registro delle concessioni

Sul registro viene annotata ogni concessione per la quale si è proceduto alla stipulazione del contratto, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale relativa alla sepoltura concessa.

Il registro delle concessioni deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- b) gli estremi della atto di concessione e del relativo contratto;
- c) il tipo, l'ubicazione, la durata e la scadenza della concessione;
- d) generalità del defunto o dei defunti contenuti nella sepoltura in concessione;
- e) il canone di concessione versato;
- f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.

ARTICOLO 104

Schedario dei defunti

Presso l'Ufficio di Polizia Mortuaria è tenuto lo schedario dei defunti con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale.

Nello schedario, che può essere anche in formato elettronico, vengono annotati i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero.

E' inoltre tenuto lo scadenziario delle concessioni , allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di estumulazione occorrenti per liberare le sepolture. L'Ufficio Servizi Cimiteriali predispone annualmente l'elenco delle concessioni in scadenza.

ARTICOLO 105

Sanzioni

Quando la legge non disponga diversamente, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento sono punite ai sensi del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n.1265, e successive modificazioni.

Resta salva in ogni caso la facoltà del Sindaco di emanare provvedimenti contingibili e urgenti nei casi e nei limiti previsti dal D.Lgs. 267/00.

CAPO II
NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 106

Abrogazione delle precedenti norme regolamentari

Il presente regolamento regola l'intera materia della polizia mortuaria nell'ambito del cimitero comunale di Sedrina; sono espressamente abrogati e cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento il precedente Regolamento comunale di polizia mortuaria ed eventuali altre disposizioni locali che risultassero in contrasto con il presente regolamento

ARTICOLO 107

Rinvio ad altre norme

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme del Testo Unico sulle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n.1265, e successive modificazioni, e del Regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n.285, e circolare n.24/93, nonché della L.R. N. 33 del 30.12.2009 e del Regolamento regionale attuativo n.6 del 09/11/2004 e sue successive modificazioni.

ARTICOLO 108

Efficacia delle disposizioni del presente regolamento - concessioni pregresse

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Le concessioni rilasciate prima della entrata in vigore del presente regolamento vengono a scadenza secondo quanto previsto dai rispettivi atti di concessione.

ARTICOLO 109

Entrata in vigore

Una volta esecutiva la deliberazione di approvazione del presente regolamento, il regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua ripubblicazione all'Albo Pretorio.